



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



***Piano
Provinciale
Gestione
Rifiuti***

Allegato n°4

**Criteria per la composizione e il
funzionamento della Conferenza di cui
all'art. 27. 2° comma del D.Lgs. 22/1997**

Ancona, Aprile 2001



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



CRITERI PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI CUI ALL'ART. 27, 2° COMMA, DEL D.LGS. 22/97

INTRODUZIONE

L'art. 27 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti venga convocata una apposita Conferenza alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) valutazione dei progetti;
- b) acquisizione e valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- c) acquisizione, ove necessario, della valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti all'organo che rilascia l'autorizzazione.

La Regione ha delegato alle Province¹ le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti previste dagli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97². Per tale attività le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.

L'art. 24 della L.R. 28/99 prevede che le Province provvedano con propri atti a definire la composizione e il funzionamento della conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97. Il comma 6 del citato art. 24 specifica inoltre che l'approvazione dei progetti effettuata dalle Province determina gli effetti previsti dal comma 5 dell'art. 27 del D.lgs. 22/97³.

¹ L.R. 28/99, art. 4, comma 2.

² Non sono comprese nella delega la localizzazione, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento relativamente ai rifiuti sanitari ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 22/97, di competenza regionale e l'approvazione dei progetti per le opere e le strutture relative alla raccolta e al trasporto di rifiuti, di competenza comunale.

³ Il comma 5 dell'art. 27 del D.lgs. 22/97 prevede che *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori."*



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

La Conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del D.lgs. 22/97 è costituita con Decreto del Presidente della Provincia.

La Conferenza è composta da:

- a) il Dirigente Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia, con funzioni di Presidente;
- b) il Responsabile dell'Area Tutela dell'Ambiente della Provincia o suo delegato che svolge, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, funzioni vicarie;
- c) il Direttore dell'ARPAM o suo delegato;
- d) il Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione o suo delegato;
- e) il Sindaco del Comune territorialmente competente o suo delegato;
- f) due esperti in materia ambientale, designati dal Presidente della Provincia, iscritti rispettivamente nell'ordine professionale dei geologi e degli ingegneri; in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni, su proposta del Presidente della Conferenza il Presidente della Provincia provvede alla loro sostituzione.

Il Presidente della Conferenza può invitare alle riunioni rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni sindacali, di categorie produttive, di associazioni di tutela dell'ambiente, delle amministrazioni locali territorialmente interessate ed esperti in ecologia; essi hanno funzione consultiva e non partecipano alle fasi di votazione.

Alla conferenza può prendere parte, senza diritto di partecipare alla fase di voto, l'Assessore all'Ambiente della Provincia.

Alla conferenza sono inoltre invitati a partecipare anche i soggetti richiedenti l'autorizzazione o i loro rappresentanti al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

Un dipendente dell'Area Tutela dell'Ambiente della Provincia, con la qualifica di istruttore amministrativo o di istruttore direttivo, svolge le funzioni di segretario.

Gli esperti di cui alla lettera f) restano in carica per la durata del mandato del Presidente che li ha nominati e possono essere riconfermati. Agli stessi è attribuito un compenso pari al gettone di presenza di un Consigliere Provinciale. La partecipazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è intesa come attività di istituto e non dà luogo a compensi o rimborsi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il parere emesso viene altresì espresso a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

La Conferenza esprime anche pareri sull'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina in materia di rifiuti e, ove richiesto, provvede ad audire gli interessati.

Il parere è obbligatorio ma non è vincolante per l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni.